

provvedono in altra maniera e più completamente altre disposizioni del progetto della Commissione, disposizioni che già altre volte erano state concertate col Ministero, e a cui anche di presente il ministro di grazia e giustizia aderisce. Quindi anche in questa parte il Ministero e la Commissione sono d'accordo di sopprimere gli articoli 22 e 23 del progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo il Ministero e la Commissione per la soppressione, non occorre più alcuna deliberazione.

« Art. 24. È dovere dei procuratori di attendere all'istruzione delle cause con diligenza, e di evitare ogni ritardo ed ogni incumbente o scritto inutile. »

PESCATORE, relatore. L'articolo 24 dichiara essere dovere dei procuratori di attendere all'istruzione delle cause con diligenza e di evitare ogni ritardo ed ogni incumbente o scritto inutile.

La Commissione aveva soppresso quest'articolo come affatto inutile, perchè nel seguito del progetto del Ministero non si stabilisce una pena, e contro i procuratori che manchino a questo loro dovere non si applicava che la massima generale, che in difetto di pena speciale sottopone i procuratori che non facciano il loro dovere a provvedimenti disciplinari. Nulladimeno il ministro continua a credere che sia in qualche modo utile proclamare ancora una volta questo principio, che è pure già ripetuto dai nostri Codici, della diligenza con cui i procuratori debbono attendere all'istruzione delle cause, cercando d'evitare ogni incumbente o scritto inutile.

La Commissione, accondiscendendo al desiderio del Ministero, mantiene l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 24 testè letto. (È approvato.)

PESCATORE, relatore. Per le stesse e simili considerazioni la Giunta ha ripristinato l'articolo 25, che dice essere obbligo dei procuratori di notificare in giorni tre ai clienti tutti i provvedimenti che emanano nelle loro cause.

GARIBALDI. Io crederei necessario che si spiegasse in quest'articolo che i tre giorni dovessero decorrere da quello della notificazione seguita al procuratore, e non dopo la prolazione della provvidenza, poichè ordinariamente le sentenze essendo proferte in assenza dei procuratori, sarebbe un assoggettarli a stare tutto il giorno nell'aula del tribunale, e con quanto discapito, ognuno di leggieri lo vede.

PRESIDENTE. Come proporrebbe che si debba redigere quest'articolo?

GARIBALDI. Computando i tre giorni dopo la notificazione fatta al procuratore della sentenza.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non potrei aderire alla spiegazione che l'onorevole Garibaldi desidera venga data a quest'articolo; primieramente perchè con essa non imporrebbe l'obbligo di cui si tratta fuorchè al procuratore del convenuto, mentre il Governo vuole sia comune anche a quello dell'attore, affinchè entrambe le parti sieno informate delle sentenze e dei provvedimenti che sono emanati.

In secondo luogo poi noterò che nell'articolo del Ministero non si dice nemmeno che la notificazione del procuratore ai suoi clienti debba farsi nei tre giorni a datare dall'emanazione del provvedimento, epperò in tal parte è applicabile il diritto comune; per guisa che quando trattasi di un provvedimento, il quale non sia emanato in presenza del procuratore, è naturale che questi non avrà violata la disposizione dell'articolo, ancorchè non l'abbia notificato nei tre giorni dalla sua data, ma solo nei tre giorni a datare dall'avutane notificazione.

Io credo pertanto che debba mantenersi l'articolo quale è proposto, a fronte anche dell'osservazione fattasi dall'onorevole preopinante, che cioè non possa alcuno costringersi a significare un provvedimento che non conosca, imperocchè essa non è applicabile nel caso presente.

GARIBALDI. A me pare che le osservazioni svolte dall'onorevole guardasigilli dimostrino la necessità di chiaramente spiegare nella legge da qual momento comincia l'obbligo nei procuratori; per conseguenza insisto nella mia proposta.

Lasciandosi la legge nella formola quale è proposta, si avrà lo sconcio da me superiormente lamentato. Troverei giusto che il termine per il procuratore fosse obbligatorio per le sentenze o provvedimenti che venissero proferti in sua presenza, ma non potrei convenire che eguale obbligo gli fosse imposto per quelle che si pronunciasse in sua assenza, e che questo obbligo dovesse allora soltanto cominciare quando gli venisse notificata del provvedimento o sentenza.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi insistendo nella sua proposta, metterò ai voti il suo emendamento, quello cioè di dichiarare che il termine di tre giorni si intenderà successivo immediatamente per i provvedimenti o sentenze rese in presenza dei procuratori, e per quelle proferte in loro assenza il termine non comincerà che dal giorno della notificazione loro fatta.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 25:

« È altresì obbligo dei procuratori di notificare ai loro principali, nel termine non maggiore di giorni tre, tutti i provvedimenti che emanano nelle loro cause, e segnatamente le sentenze tanto definitive quanto interlocutorie. »

(La Camera approva.)

PESCATORE, relatore. La Commissione ha altresì deliberato col signor ministro sull'aggiunta proposta dall'onorevole Arnulfo, e senza cambiare l'opinione che aveva espressa ieri, essere cioè opportuno ristabilire la via ingiunzionale a favore dei procuratori, come anche a favore degli avvocati, la Giunta accondiscese ad un'altra opinione del ministro; che cioè in questa legge non sia il caso d'introdurre una disposizione che assolutamente non appartiene all'ordinamento dei procuratori; ed in vista dell'assicurazione data dal ministro, che si provveda a ciò nel Codice di procedura civile, la cui revisione non può essere ritardata, la Commissione sa-